



CITTÀ DI FASANO
Direzione Polizia Locale

copia per

Oggetto: ordinanza in materia di viabilità. Modifiche alle norme riguardanti la circolazione e la sosta dei veicoli, dal 26 settembre al 15 ottobre 2014, per lavori di ottimizzazione sistema idrico e fognario in alcune strade del territorio di Fasano. Integrazione all'Ordinanza n° 107 del 1.9.2014.

Ordinanza n° 124 del 25 settembre 2014

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n° 107 del 1 settembre 2014 con la quale si istituiva la sospensione temporanea della circolazione nonché il divieto di sosta su alcune strade della frazione di Selva di Fasano per consentire l'esecuzione dei lavori di ottimizzazione del sistema idrico e fognario;

VISTA la comunicazione prot. 32153/RG del 1 settembre 2014 con la quale la ditta **Anacleto Longo Srl**, con sede legale in Via S. Caterina da Siena 5 – Poggiardo (LE), in qualità di esecutrice dei lavori, richiedeva l'adozione di idoneo provvedimento riguardante la circolazione e la sosta dei veicoli anche nel tratto di Traversa Viale delle Querce;

VISTO l'art. 6, 7, e 21 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R 16 dicembre 1992 n.495 (regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.D.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000, recante disposizioni sulle competenze;

ORDINA

Dalle ore 7.00 del 26 settembre 2014 alle ore 18.00 del 15 ottobre 2014 e comunque fino al termine delle opere, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare nonché il divieto di sosta (eccetto mezzi d'opera e frontisti nei tratti non interessati dall'avanzamento dei lavori), su ambo i lati delle seguenti strade:

Traversa di Viale delle Querce.

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

La segnaletica occorrente per la delimitazione dei cantieri, per la deviazioni del traffico e per la sicurezza sarà a cura e spese dell'impresa Anacleto Longo Srl che sarà altresì responsabile di eventuali problemi che dovessero verificarsi a causa dei lavori in questione.

A carico dell'impresa graverà anche l'apposizione di idonea segnaletica stradale secondo le prescrizioni degli artt. 30 e seguenti del DPR 485/92 e successive modificazioni, nonché del Disciplinare Tecnico del Ministero dei Trasporti del 10.7.2002 in materia di segnalamento temporaneo dei cantieri.

La stessa impresa porrà in essere tutte le misure di sicurezza pubblica prescritte dal Codice della Strada in materia di occupazione sede stradale per l'attuazione di cantieri edili.

AVVERTE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza) personale del Corpo di Polizia Municipale ed altri Organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco;

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione normalmente vigenti nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zona interessata, mantengono la loro piena

efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento;

VIGILANZA

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'articolo 12 c. 1 del Decreto Legislativo n.285/92, dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza. L'inosservanza delle norme qui contenute sarà punita con le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza é resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Fasano e pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Fasano www.comune.fasano.br.it.

RICORSI

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificata/inviata all'interessato, al Comando Stazione Carabinieri di Fasano e Pezze di Greco, al Comando della Polizia Stradale Sezione di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;

Il Dirigente
Dott. Fernando Virgilio